



COMUNE DI SOLBIATE ARNO

Provincia di Varese

**N. 15 Reg. Del.
del 10/05/2022**

**Sessione Straordinaria
Convocazione Prima**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, addì dieci del mese Maggio alle ore 21.00 in Solbiate Arno e nella Residenza Municipale, in seguito a regolare avviso scritto, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Sig. BATTISTON ORESTE - SINDACO - con l'assistenza del Segretario Comunale, il dott. Curaba Salvatore.

I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto:

1 - BATTISTON ORESTE	SI
2 - CATTINI PAOLO	SI
3 - COLOMBO LAURA	SI
4 - RIGANTI MARCO	SI
5 - LISO MARCO	SI
6 - BARBISOTTI STEFANO	SI
7 - BOTTELLI ANDREA	SI

8 - VILLA MANUELA	NO
9 - MAZZONETTO FABRIZIO	SI
10 - MAZZETTI ELENA	NO
11 - ZITO PIETRO	NO
12 - RICCARDI ANTONIO	SI
13 - GROSSO CRISTINE	NO

In complesso si hanno: Consiglieri presenti n. 9 Assenti n. 4

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, apre la seduta passando alla discussione dell'ordine del giorno come segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*.

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

Vista la Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Vista la Deliberazione ARERA n.363/2021 del 03/08/2021 che ha approvato una integrazione del metodo di approvazione delle tariffe rifiuti per il periodo 2022-2025.

Visto l'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 a mente del quale la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) che devono essere delimitati dal piano regionale redatto ai sensi dell'art. 199 della medesima legge. Tuttavia, a oggi, Regione Lombardia non ha provveduto a individuare il perimetro degli ambiti per la gestione del servizio rifiuti. Poichè nel territorio in cui opera questo Comune non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dal Comune stesso.

Preso atto della Deliberazione di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti nonché della Deliberazione di ARERA n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria nonché della Determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se*

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita” *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.*

Visto l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla Legge 21/05/2021, n. 69, che testualmente recita *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”.*

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 28/06/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000, con la quale in recepimento delle nuove prescrizioni imposte dal D.Lgs.116/2020 è stato modificato ed integrato il regolamento comunale per l'applicazione della TARI già approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16/07/2020

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000, con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio gestione rifiuti urbani per l'anno 2022. L'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022. Il piano finanziario prevede che il costo complessivo di gestione del servizio per l'anno 2022 è pari a € 415.535,00 (Tariffa complessiva MTR € 465.390,00 – Avanzo 2020 € 46.855,00 – Contributo MIUR € 3.000,00) che il Comune è chiamato a coprire integralmente con la tariffa, da calcolarsi secondo il metodo approvato con deliberazioni n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 e n. 363/2021 del 03/08/2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Visto l'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 che - al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività – ha previsto l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche, demandando a successivo decreto ministeriale, da assumersi entro il 24 giugno 2021, il riparto delle relative risorse.

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- prima rata: 30/09/2022
- seconda rata: 31/12/2022
- resta salva la possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2022

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 a mente del quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*.

Visto l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, a mente del quale *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*.

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, a mente *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024.

Acquisito ed allegato, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, il parere espresso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria ed acclarato al Protocollo dell'Ente in data 06.05.2022 al n. 3982.

Acquisiti ed allegati, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi finanziari.

Il Sindaco, Sig. Oreste Battiston - rinviando il dibattito svoltosi in occasione dell'esame e della discussione dell'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno della odierna seduta consiliare (Cfr. Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 10.05.2022) – mette ai voti la proposta di deliberazione, avente per oggetto la *“Determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022”*.

Con votazione, espressa per alzata di mano, ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n.9;
Consiglieri Astenuti n.0;
Voti Contrari n.1 (Sig. Riccardi);
Voti Favorevoli n.8

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022 come dettagliate nel prospetto contabile che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento delle rate TARI anno 2022:
 - prima rata: 30/09/2022
 - seconda rata: 31/12/2022
 - resta la possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2022
3. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione al presente atto deliberativo.
4. Di disporre che venga trasmessa, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30/04/2019 n. 34.

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n.9;
Consiglieri Astenuti n.1 (Sig. Riccardi);
Voti Contrari n.0;
Voti Favorevoli n.8.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

La seduta è tolta alle ore 21.34.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 16**

Ufficio Proponente: **Servizio Bilancio**

Oggetto: **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Bilancio)

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/05/2022

Il Responsabile di Settore
Marisa Mazzetti - f.to digitalmente

Parere Contabile

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Marisa Mazzetti - f.to digitalmente

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
BATTISTON ORESTE
F.to digitalmente



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Curaba Salvatore
F.to digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno 11/05/2022

Solbiate Arno, 11/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Curaba Salvatore
F.to digitalmente

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione in data odierna, 11/05/2022, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 comma 1 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Solbiate Arno, 11/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Curaba Salvatore
F.to digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267

Solbiate Arno, 10/05/2022



IL SEGRETARIO
COMUNALE
Avv. Curaba Salvatore
F.to digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Solbiate Arno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Battiston Oreste in data 11/05/2022
CURABA SALVATORE in data 11/05/2022